

REP. N. _____

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI SULL' AREA PUBBLICA DI VIA/PIAZZA _____

In esecuzione della determinazione dirigenziale PG. _____

TRA

Comune di Bologna, codice fiscale n. 01232710374, rappresentato dal _____ in qualità di _____, domiciliato per la sua carica in Piazza Liber Paradisus 10 - 40129 Bologna, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bologna.

E

_____, di seguito denominato " soggetto di coordinamento e gestione", C.F. _____, con sede legale a _____ in via _____ n. __, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____ in qualità di legale rappresentante domiciliato per la sua carica presso _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina le modalità di gestione e funzionamento da parte del soggetto di coordinamento e gestione, del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli sull'area pubblica di Via/Piazza_____.
2. Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione il progetto presentato dal soggetto di coordinamento e gestione per l'area pubblica di Via/Piazza_____.

ART. 2 DURATA

1. La convenzione e la relativa concessione di suolo pubblico per l'utilizzo dell'area aggiudicata, avranno durata di tre (3) anni con scadenza al_____.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione per ulteriori due anni, previa positiva valutazione qualitativa dell'andamento del triennio, e previa proposta da comunicarsi al soggetto di coordinamento e gestione almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del termine.

3. L'accettazione dell'eventuale proposta di rinnovo dovrà pervenire nei dieci (10) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.
4. Al rinnovo si applicano le condizioni della presente convenzione nessuna esclusa.

ART. 3 AREA DI MERCATO

1. Per realizzare il mercato di vendita diretta di prodotti agricoli, il Comune di Bologna rilascia al soggetto di coordinamento e gestione apposito atto di concessione di suolo pubblico di durata triennale, per l'utilizzo dell'area pubblica sita in Via/Piazza _____ ogni _____ nella fascia oraria indicata in concessione.
2. Le fasce orarie riportate, sono comprensive delle operazioni di allestimento del mercato e del disallestimento e pulizia dell'area al termine dello stesso.
3. Nelle giornate interessate dallo svolgimento del mercato, rimane ferma la facoltà per il Comune di Bologna di utilizzare l'area concessa per propri fini istituzionali, previa comunicazione al soggetto di coordinamento e gestione, con un preavviso di almeno 15 giorni. L'utilizzo da parte del Comune, dell'area concessa, potrà comportare l'impossibilità di effettuare il mercato o la riduzione dell'orario di svolgimento dello stesso con l'obbligo di lasciare libera l'area da ogni attrezzatura.
4. Il mercato prevede l'insediamento dei posteggi, così come indicato nella concessione di suolo pubblico e nella planimetria allegata all'atto di concessione. Ogni posteggio è dotato dell'attrezzatura necessaria per l'esposizione e la vendita dei prodotti agricoli.
5. L'attività di vendita deve essere esercitata dai titolari dell'impresa agricola, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 24.12.2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

ART. 4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI POSTI IN VENDITA

1. All'interno dell'area mercatale, è consentita la vendita di prodotti agricoli di stagione, compresi quelli appartenenti alla tradizionale regionale appositamente individuati, provenienti dalle aziende agricole dei produttori localizzate nel territorio regionale.

2. E' altresì consentito ad ogni produttore, la vendita di prodotti stagionali provenienti da fuori regione a condizione che non venga superato il limite del 20% sul totale delle referenze poste in vendita.

ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO DI COORDINAMENTO E GESTIONE

1. Il soggetto di coordinamento e gestione, quale responsabile dell'area mercatale, ha l'obbligo di:

- a) sostenere tutti gli oneri finanziari ed amministrativi connessi alla disponibilità dell'area sulla quale si svolge il mercato ed in particolare corrispondere il canone di concessione di suolo pubblico, la tassa sui rifiuti ed i costi per il consumo delle utenze;
- b) garantire l'organizzazione e il funzionamento del mercato nei seguenti termini:
- acquisire tutti i permessi ed autorizzazioni necessari allo svolgimento del mercato;
 - svolgere il mercato nelle giornate e negli orari previsti;
 - conformarsi alle prescrizioni indicate nell'atto di concessione e rispettare la dislocazione del mercato e dei posteggi indicati nel progetto approvato di cui all'art.1 comma 2;
 - provvedere all'allestimento e gestione delle strutture e delle attrezzature espositive;
 - raccogliere le presenze delle aziende partecipanti;
 - garantire la vendita di prodotti di stagione e la provenienza dal territorio rurale regionale dei prodotti;
 - comunicare al pubblico tutte le informazioni riguardanti le aziende e le relative tecniche di produzione e coltivazione;
 - occuparsi delle attività di comunicazione, promozione e valorizzazione del mercato, anche mediante l'organizzazione di iniziative collaterali di carattere culturale, didattico e dimostrativo legate ai prodotti alimentari tradizionali del territorio rurale di riferimento;
- c) porsi come soggetto referente nei confronti:
- dei consumatori e degli organi preposti alla vigilanza;
 - di tutti gli agricoltori che partecipano al mercato;
 - dell'Amministrazione comunale;
- d) provvedere alla raccolta dei rifiuti (anche mediante raccolta differenziata), mantenendo in perfetto ordine e pulizia l'area del mercato;
- e) ripristinare gli eventuali danni all'area mercatale;
- f) evitare scarichi e depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
- g) occuparsi delle modalità di governo e controllo dei prezzi praticati, così come precisato nel progetto presentato;
- h) esercitare attività di controllo:

- sul rispetto del disciplinare da parte degli agricoltori, in particolare per quanto riguarda la gamma e le caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita e l'osservanza del divieto di somministrazione di alimenti e bevande;
 - sulla limitazione posta per la vendita di prodotti provenienti da fuori regione, così come riportato al precedente art.4, comma 2;
 - su ogni modifica che interessa la singola impresa e sull'attività agricola che possa pregiudicare gli interessi pubblici perseguiti;
 - sulla qualità delle produzioni;
 - sul rispetto da parte degli agricoltori delle regole di etichettatura, provenienza dei prodotti, e comunicazione dei prezzi;
- i) garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e comunale;
- j) garantire il rispetto dei requisiti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dei contratti collettivi di lavoro e con particolare riferimento al D.Lgs.81/2008;
- k) garantire il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti, volontari o soci;
- l) vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività mercatali, ed eventuali attività di promozione, non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione;
- m) procedere alla sospensione/esclusione dei singoli agricoltori dal mercato nei casi individuati al successivo art. 12.

ART. 6 CALENDARIO E RELAZIONI

1. Si impegna inoltre a trasmettere con congruo anticipo, all'Amministrazione comunale ed al concessionario della riscossione dei tributi, il calendario relativo alle giornate nelle quali intende svolgere attività di vendita, al fine della quantificazione effettiva del canone di suolo pubblico di cui all'art.7.
2. Deve inoltre essere trasmessa all'Amministrazione comunale una relazione consuntiva annuale (da presentare entro il mese di aprile dell'anno successivo) sull'attività di mercato. Tale report dovrà indicare:
 - la valutazione complessiva dell'andamento del mercato e l'andamento/governo dei prezzi;
 - l'elenco delle giornate di mercato effettivamente svolte;
 - l'elenco di tutti i produttori agricoli e quante volte hanno partecipato;

- l'elenco delle referenze dei prodotti posti in vendita, evidenziando quelli appartenenti alla tradizione regionale e quelli provenienti da fuori regione;
- le iniziative svolte (attività culturali, didattiche e dimostrative legati ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali) con l'indicazione dei soggetti pubblici o privati coinvolti.

ART. 7 CANONE

1. Il soggetto di coordinamento e gestione è tenuto a corrispondere il canone per l'occupazione, calcolato ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico. L'importo da versare si compone di:
 - una quota fissa, calcolata in funzione delle giornate di mercato indicate in calendario e del numero massimo di posteggi indicati nella concessione di suolo pubblico, indipendentemente dai posteggi realmente occupati;
 - una eventuale quota integrativa variabile calcolata sulla base di eventuali giornate di mercato svolte in più rispetto a quelle definite da calendario.
2. L'importo relativo alla quota di canone fisso deve essere corrisposto nelle forme e modalità previste dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone. La causale del versamento deve riportare il mercato e la relativa area di svolgimento.
3. La quota integrativa o variabile del canone di occupazione, sarà dovuta secondo tempi e modalità concordate con il concessionario del servizio di riscossione.

ART. 8 TARSUG ED ALTRE UTENZE

1. Il soggetto di coordinamento e gestione è tenuto a corrispondere per l'utilizzo dell'area oggetto di occupazione, l'importo relativo alla TARSUG direttamente al concessionario della riscossione tributi, nelle forme e modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il concessionario della riscossione tributi, durante le giornate di svolgimento di mercato, potrà effettuare sopralluoghi al fine di verificare l'effettiva presenza dei posteggi dichiarati.
3. Rimangono a carico del soggetto di coordinamento e gestione anche i rimanenti costi relativi alle utenze in occasione dello svolgimento dei mercati.

ART. 9 MODALITA' DI UTILIZZO DELL'AREA

1. Le eventuali attività complementari di promozione e valorizzazione dell'area mercatale, o di carattere culturale, didattico e dimostrativo realizzate, devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente.
2. Devono essere rispettate le norme attinenti manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché dotarsi, a proprie spese, di tutte le autorizzazioni, certificazioni e licenze necessarie allo svolgimento di particolari attività riconducibili alla realizzazione delle iniziative.
3. Il soggetto di coordinamento e gestione assume la qualifica di custode dell'intera area, limitatamente nelle giornate e negli orari del mercato, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 10 REQUISITI IGIENICO SANITARI DEL MERCATO, DELLE ATTREZZATURE E DEL PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle norme previste dagli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità, a tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di igiene.
2. Il rispetto delle norme igienico-sanitarie dovrà essere garantito anche a seguito della necessaria comunicazione alla competente Azienda Usl.
3. Ove necessario devono inoltre essere rispettate le seguenti disposizioni:
 - devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);
 - devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
 - i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione;
 - per la vendita di alimenti deperibili sia sfusi che confezionati, tutti gli agricoltori devono essere provvisti di vetrine espositrici e di utensili in grado di garantire la necessaria protezione, conservazione, nonché separazione tra i diversi prodotti;

ART. 11 GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente contratto, il soggetto di coordinamento e gestione ha costituito una polizza fidejussoria secondo quanto previsto dall'avviso pubblico, pari a 5.000 € con _____ – polizza n. _____. La garanzia prevede espressamente le seguenti condizioni:
 - a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
 - b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
 - c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
 - d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC.
2. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal soggetto di coordinamento e gestione ed in particolare per quanto attiene il regolare pagamento dei canoni, delle tariffe dovute, della pulizia dell'area e degli eventuali danni ai beni di proprietà comunale .
3. La garanzia dovrà essere reintegrata, pena la revoca della convenzione e della concessione, qualora durante il periodo di validità della convenzione l'Amministrazione comunale abbia dovuto valersene, in tutto o in parte.
4. La restituzione di tutto o parte della garanzia viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e delle tariffe dovute, la messa in pristino del suolo comunale in caso di manomissioni e la mancanza di danni alle proprietà comunali.

ART. 12 VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il soggetto di coordinamento e gestione può sospendere gli agricoltori dalla partecipazione al mercato fino ad un periodo di sei mesi qualora gli stessi non ottemperino agli obblighi previsti nel disciplinare di mercato.
2. Il soggetto di coordinamento e gestione ha l'obbligo di procedere all'esclusione degli agricoltori nei seguenti casi (dandone comunicazione all'Amministrazione):

- perdita dei requisiti previsti dalla legge;
 - mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda USL volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di igiene;
 - mancato rispetto delle limitazioni poste sulle caratteristiche dei prodotti posti in vendita, così come disposto all'art. 4.
3. Nel caso in cui il soggetto di coordinamento e gestione non provveda all'esclusione, l'Amministrazione procederà direttamente dando comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva di disporre verifiche, anche in corso d'anno, circa la realizzazione del disciplinare di mercato, secondo le modalità che riterrà più opportune.

ART. 13 RICONSEGNA DELL'AREA

1. Il soggetto di coordinamento e gestione ha l'obbligo di riconsegnare alla scadenza della convenzione o in occasione della risoluzione anticipata della stessa il bene in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento conseguente all'uso, secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

ART. 14 REVOCA, RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO

1. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare in ogni momento la concessione per inadempienza del soggetto di coordinamento e gestione rispetto agli impegni assunti, tali da compromettere la gestione e l'organizzazione del mercato, ed in particolare in caso di:
- a) ammissione al mercato di agricoltori privi dei requisiti di legge per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli;
 - b) mancato rispetto delle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza e delle prescrizioni inserite nell'atto di concessione;
 - c) omessa esclusione di almeno due agricoltori nei casi individuati dal precedente art. 12, comma 2;
 - d) mancato svolgimento del mercato per quattro giornate consecutive calcolate sul base annua;
 - d) mancato utilizzo di almeno il 50% dei posteggi previsti in concessione calcolato (in media) sul singolo anno solare di concessione;
 - e) mancato esercizio dell'attività di vigilanza;

- f) esercizio del mercato al di fuori delle aree individuate;
- g) mancato rispetto degli orari fissati nel disciplinare e riportati in concessione;
- h) mancato pagamento di oneri, tariffe e canoni dovuti;
- i) mancato ripristino del suolo pubblico dopo il mercato (pulizie, danni);
- j) svolgimento dell'attività di vendita non conforme al contenuto del progetto presentato;
- k) vendita all'interno del mercato di bevande alcoliche non sigillate;
- l) esercizio dell'attività di somministrazione all'interno del mercato;
- m) disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli agricoltori;
- n) mancato rispetto delle normative in materia di igiene/sicurezza per le attività espletate;
- o) grave danno all'immagine dell'Amministrazione.

2. La convenzione può essere revocata in qualsiasi momento dal Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dell'area per pubblico servizio, con un preavviso al soggetto di coordinamento e gestione di tre (3) mesi, senza che allo stesso nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo.

3. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione al soggetto di coordinamento e gestione, in caso di scioglimento dell'R.T.I. o dell'Associazione o dell'Organizzazione.

4. E' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della risoluzione della convenzione.

5. Qualora il soggetto di coordinamento e gestione intenda recedere prima della scadenza deve dare per iscritto preavviso almeno 6 mesi prima.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE.

1. E' fatto divieto al soggetto di coordinamento e gestione di cedere in tutto o in parte la convenzione sottoscritta con il Comune.

ART. 16 ONERI A CARICO

1. Tutte le spese contrattuali inerenti la convenzione ivi compresi bolli, diritti e le spese di registrazione sono a totale carico del soggetto di coordinamento e gestione.

ART. 17 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Bologna.

Bologna, lì

Per il Comune di Bologna